

Milano, 04 Giugno 2021

Le principali novità in materia di Transfer Pricing derivanti dal Provvedimento del 23.11.2020

Il 23 Novembre 2020 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 360494 (di seguito anche semplicemente il “Provvedimento”¹⁾ che ha apportato rilevanti novità in materia di Documentazione in materia di Transfer Pricing per le imprese appartenenti a gruppi multinazionali.

Pare opportuno suddividere tali novità in cinque punti.

1) La scadenza è diventata tassativa.

Ad onore del vero, la documentazione, sin dalla sua istituzione nel 2010, doveva essere predisposta entro il termine di spedizione della dichiarazione dei redditi e solo in possesso di un set di documentazione completo il contribuente aveva la possibilità di barrare (c.d. “Flag”) l’apposita casella nella dichiarazione dei redditi. Nella prassi, tuttavia, era frequente che il contribuente apponesse il “flag” in dichiarazione anche quando il set di documentazione era predisposto solo in bozza, riservandosi di apportare modifiche, correzioni, integrazioni e approfondimenti anche successivamente alla spedizione della dichiarazione. Spesso si riteneva sufficiente avere il possesso di tutti i dati ed elementi necessari per la predisposizione del documento, riservandosi del tempo per riordinarlo e sistemarlo in una forma ritenuta esteticamente gradevole e ordinata. Lo stesso provvedimento prevedeva la possibilità per il contribuente di consegnare la documentazione entro dieci giorni dalla richiesta dei verificatori, proprio per dare il tempo di effettuare un’ultima riletture, a volte anche semplicemente per correggere eventuali errori di battitura o refusi. Il nuovo provvedimento appare controverso su tale tema. Da una parte si prevede l’allungamento del tempo a disposizione del contribuente per consegnare la documentazione, innalzando il termine di consegna da dieci a venti giorni, ma dall’altra prevede che la documentazione debba essere salvata e firmata con firma digitale e marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi non è più possibile apportare modifiche o integrazioni successivamente alla spedizione della dichiarazione. Eventuali modifiche o integrazioni comportano la presentazione di dichiarazioni integrative a sfavore e potrebbero di conseguenza non garantire la *penalty protection*.

A questo punto non si capisce il senso dell’innalzamento dei termini di consegna da dieci a venti giorni (visto che il file deve essere già pronto e non è modificabile), che senso ha innalzare i termini di consegna di un file che deve essere già pronto e cristallizzato sin da prima della spedizione della dichiarazione dei redditi?

¹ Per approfondimenti, il documento è liberamente consultabile e scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794495/Provvedimento_prot_0360494_del_23112020.pdf/87a55907-b275-a3b5-1bc7-a6e316b70fef

2) Il set di documentazione comprende sempre anche il Master File

A differenza del passato, ove il set documentale era diverso a seconda della natura di società Holding o società controllata, con il nuovo provvedimento anche nel caso di società controllata diviene obbligatorio produrre il Master File del gruppo.

Come già era possibile nel passato, mentre il documento nazionale deve essere obbligatoriamente redatto in italiano, il Master file può essere redatto anche in inglese. Nel caso di società italiane controllate da gruppi esteri, si potrà dunque produrre il Master file predisposto dalla casa madre, ma si dovranno valutare con attenzione i suoi contenuti, procedendo ad una eventuale integrazione ove necessario. Nella pratica, nel caso di società italiane controllate da gruppi esteri ciò comporta la necessità di un maggior coordinamento tra la casa madre e la società italiana (e/o i suoi consulenti), poiché probabilmente sarà opportuno integrare il lavoro svolto all'estero fornendo dati e informazioni non previsti dalla normativa in materia di oneri documentali nel Paese della casa madre e previsti invece dalla normativa italiana (con l'ulteriore complicazione che anche il Master File dovrà essere firmato e "sigillato" con la marca temporale italiana).

3) La *penalty protection* può essere anche solo parziale

Deve accogliersi con favore la possibilità, introdotta dal paragrafo 5.3.7. del provvedimento, di presentare la documentazione anche solo per una parte delle operazioni poste in essere e non per tutte. Per quanto riguarda le informazioni generali del gruppo, è **possibile presentare uno o, in alternativa, più *Masterfile***, riferibili a diverse attività svolte dal Gruppo e specifiche operazioni.

La disposizione citata prevede che in tal caso la *penalty protection* sarà limitata alle operazioni illustrate nella documentazione e non si estenderà quindi a quelle non illustrate. Tuttavia, a differenza del passato, la documentazione potrà essere considerata idonea (anche se atta a fornire una copertura solo parziale) anche se non omnicomprensiva.

4) Il provvedimento del 2020 richiede alcune informazioni in precedenza non richieste

Con riferimento al **Master File** viene espressamente richiesto (§2.2, punto 2.1) di illustrare i "*principali fattori di generazione dei profitti del gruppo*". Tale richiesta appare interessante ma si presta a diverse interpretazioni e a risposte estremamente soggettive, poiché il management del gruppo potrebbe identificare diversi fattori alla radice del profitto generato dal gruppo e ci si chiede quale possa essere il potere di valutazione da parte dei verificatori in merito alla corretta individuazione di un fattore piuttosto che di un altro: dal basso costo del lavoro, al basso costo della energia, la presenza di incentivi dello Stato di origine, un management abile, il possesso di know-how esclusivi, ecc.

Inoltre, il nuovo Master File dovrà illustrare le dinamiche della catena del valore del gruppo, poiché il provvedimento richiede espressamente **un'analisi approfondita della catena produttiva/distributiva** relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato e comunque anche la descrizione degli eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% di quello complessivo.

Appare interessante notare come il nuovo provvedimento dedichi un intero capitolo del Master File ai **beni immateriali del gruppo**, evidentemente considerati gli elementi di

maggior rilevanza nella nuova economia digitalizzata. In tale capitolo dovranno essere fornite informazioni di dettaglio: non solo l'elenco di detti beni, ma anche gli accordi stipulati tra le società del gruppo, le operazioni rilevanti avvenute tra le imprese associate e le relative politiche di *transfer pricing* applicate.

Il capitolo successivo è parimenti nuovo ed è dedicato alle **attività finanziarie infragrupo**. Tale introduzione risente chiaramente del ruolo crescente della finanza nell'economia globale, e anche dal fatto che la materia è stata di recente maggiormente approfondita anche a livello OCSE, stante la pubblicazione lo scorso anno di un apposito documento dedicato alle problematiche del Transfer Pricing correlate alle transazioni di natura finanziaria². Il Provvedimento richiede di fornire informazioni relative alle modalità di finanziamento del Gruppo, l'indicazione delle entità che svolgono funzioni di finanziamento e delle politiche di *transfer pricing* relative alle transazioni finanziarie infragrupo.

Il successivo ed ultimo capitolo cinque contiene un'ulteriore novità, in quanto prevede espressamente l'obbligo di allegare al Master File il bilancio consolidato del gruppo nonché un elenco di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento³ e i ruling preventivi transfrontalieri⁴ sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni fiscali dei Paesi in cui il gruppo opera.

Per quanto riguarda la **Documentazione Nazionale**, vi sono diverse novità richieste dal provvedimento del 2020.

Nella parte relativa alle informazioni generali (storia, evoluzione recente, mercato di riferimento, struttura operativa, strategie adottate) sulla società (dati già richiesti anche dal precedente Provvedimento) è richiesta l'indicazione, in merito alla struttura organizzativa, dei riporti funzionali delle risorse impiegate in ciascuna unità organizzativa locale, nonché ad eventuali riorganizzazioni o trasferimenti (anche di beni immateriali) che abbiano interessato l'entità locale.

Per quanto riguarda la sezione dedicata alla descrizione delle varie operazioni infragrupo (natura delle operazioni, ammontare, controparti, analisi di comparabilità e metodo di transfer pricing adottato) il provvedimento del 2020 introduce numerose novità in termini di contenuto informativo, in particolare, in relazione ai criteri di scelta e applicazione del metodo adottato, si richiede alla società di:

- a) motivare l'eventuale scelta di “testare” l'operazione sulla base di dati pluriennali;

² Per approfondimenti, è possibile visionare o scaricare liberamente il documento pubblicato dall'OCSE sul sito della detta organizzazione: <https://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf>.

³ Per “accordo preventivo sui prezzi di trasferimento” si intende un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, punto 15, della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla [Direttiva 2015/2376](#) (c.d. DAC 3), anche se non relativo a uno Stato Membro.

⁴ Per “ruling preventivo transfrontaliero” si intende un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o altra azione con effetti simili, anche emanato, modificato o rinnovato nel contesto di una verifica fiscale, secondo quanto previsto dall'articolo 3, punto 14 della Direttiva 2011/16/UE, come modificata dalla [Direttiva 2015/2376](#), anche se non relativo ad uno Stato Membro, se comunque relativo all'allocazione del reddito tra due o più Stati.

- b) di fornire un'esaustiva descrizione di eventuali rettifiche di comparabilità applicate – qualora eseguite – ai fini di una maggiore affidabilità dei risultati (dando evidenza delle ragioni sottostanti la scelta); nonché
- c) di indicare le principali assunzioni critiche adottate nell'applicazione del metodo scelto, fornendo l'indicazione degli effetti derivanti al modificarsi delle stesse;

Viene introdotta una nuova sezione dedicata alle informazioni e ai dati economico-finanziari, in particolare la Documentazione Nazionale dovrà essere corredata da:

- 1) i conti annuali delle entità locali (il bilancio per le società), allegando, qualora disponibili, le relazioni di certificazione rilasciate da revisori indipendenti;
- 2) i prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell'applicazione del metodo di determinazione del Transfer Pricing possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio;
- 3) i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell'analisi, fornendo altresì la specifica indicazione delle fonti da cui tali dati sono ottenuti;

Il provvedimento del 2020 specifica che in allegato al documento nazionale si dovrà fornire

- 1) una copia degli eventuali accordi infragruppo conclusi dall'entità locale riferiti alle operazioni rappresentate, compresi gli eventuali accordi per la ripartizione di costi a cui l'impresa partecipa;
- 2) una copia degli eventuali accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali, bilaterali o multilaterali se esistenti, nonché di eventuali ruling preventivi transfrontalieri di cui l'impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte nelle precedenti sezioni.

5) È cambiata la definizione di soggetto classificabile come Piccola- Media impresa.

Anche nel nuovo Provvedimento i soggetti classificabili come Piccole – Medie Imprese (PMI) possono fruire di alcune semplificazioni. In particolare, se una società viene classificata come piccola- media ha la possibilità di predisporre in modo semplificato il proprio benchmark. In base al vecchio provvedimento del 2010 si definiva PMI una società che realizza un volume di affari o ricavi non superiore a 50 milioni di euro per il periodo d'imposta cui si riferisce la documentazione. Non rientravano in tale categoria i soggetti che direttamente o indirettamente controllano un soggetto non classificabile come PMI. Il nuovo provvedimento ha anche escluso dalla semplificazione i soggetti che sono **controllati** da soggetti non classificabili come piccola e media impresa. Questo vuol dire che laddove sia necessario predisporre un'analisi di benchmark (tipicamente quando si usa il metodo TNMM) il lavoro da svolgere sarà molto più gravoso, perché non ci si potrà limitare ad aggiornare i dati numerici delle società selezionate nel campione dei



comparables ma si dovrà rifare completamente la *search*, con un evidente aggravio in termini di tempo necessario per l'esecuzione del lavoro.

Nella speranza di aver fornito un quadro sufficientemente esauriente, restiamo a disposizione per chiarimenti o eventuali ulteriori approfondimenti

Cordiali saluti

Per Moore Professionisti Associati S.r.l. STP

Marco Mosconi LL.M.